



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9656 del 2014, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio eletto presso Luca Gaetano Signorelli in Roma, via delle Quattro Fontane, 10;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 5.6.2014 con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato il ricorrente non idoneo al concorso per Volontari in ferma prefissata quadriennale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 5 giugno 2014, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici- Direzione Generale per il personale militare – Direzione Selezione volontari in ferma prefissata –Taranto – ha dichiarato il ricorrente non idoneo al concorso per Volontari in ferma prefissata quadriennale per “tatuaggio polso destro”;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo di una carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento;

Considerato che il bando di concorso in questione, all'art. 2 ha previsto che “la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”;

Considerato che, in linea generale, la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione da un concorso per non idoneità, essendo necessario che i tatuaggi, per la loro sede e natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o possibile indice di personalità abnorme, con conseguente onere per l'Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni per cui la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati dalla normativa di riferimento (cfr. T.A.R. LAZIO – sez. I, 9 marzo 2009, n. 2394);

Considerato che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio del

ricorrente al polso destro sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato o contrario al decoro dell'uniforme, ma si è limitata esclusivamente al mero riscontro del tatuaggio stesso, con la conseguenza che l'impugnato giudizio di non idoneità deve ritenersi illegittimo perché privo di una adeguata motivazione;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso risulta fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si rinviengono, tuttavia, valide ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

